LEZIONE n. 9

FIGURE

Committente, Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
e Responsabile dei lavori

Progettista, Direttore Lavori e Direttore Operativo

Direttore di cantiere, Capo cantiere, preposti e lavoratori

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Responsabile del Sistema Gestione Ambientale (SGA)
Tecnico del Sistema Gestione Ambientale (SGA)

Collaudatore in corso d'opera

Personale ARPA
Personale Provincia/Città Metropolitana

NOE, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale e Provinciale

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

FIGURE

RIFERIMENTO A:

D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Codice dei Contratti LL.PP. (abrogato dal D.Lgs 50/2016)

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti
(molti articoli abrogati dal D.Lgs 50/2016)

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 - Direttore lavori e direttore esecuzione

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

COMMITTENZA

Committente (citato nel D.P.R. 207/2010, nel D.Lgs 50/2016 e Art. 89 D.Lgs 81/2008): è il soggetto per il quale l'opera viene realizzata (indipendentemente da eventuali frazionamenti dei lavori). In un appalto pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale sulla spesa di gestione dell'appalto.

In un appalto privato è in genere il proprietario dell'immobile.

In un azienda potrebbe essere il gestore dell'impianto, nella persona del legale rappresentante o di chi ha delega con potere di spesa.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RUP 1

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

D.Lgs 50/2016, Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RUP 2

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RUP 3

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RESPONSABILE DEI LAVORI 1

D.Lgs 81/2008, Art. 89, c. 1, lett c): soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; (lettera così sostituita dall'art. 58 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

(articolo così modificato dall'art. 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RESPONSABILE DEI LAVORI 2

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i **documenti** di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il coordinatore per la progettazione**.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, **designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RESPONSABILE DEI LAVORI 2

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese** affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RESPONSABILE DEI LAVORI 3

b) chiede alle imprese esecutrici una **dichiarazione dell'organico** medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della **notifica preliminare** di cui all'articolo 99, il **documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RESPONSABILE DEI LAVORI 4

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. (comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

PROGETTISTA

Il progettista è colui che redige un progetto attraverso un processo o attività di progettazione.

Si tratta di una figura professionale che, con un proprio bagaglio culturale e una congrua esperienza, pensa e concepisce prima ciò che verrà costruito dopo. La progettazione infatti dovrebbe essere realizzata con scienza, coscienza ed esperienza.

Il progettista redige quindi un progetto e definisce cosa verrà costruito e come verrà costruito. Per raggiungere questo obiettivo, il progettista deve possedere un'approfondita conoscenza dei materiali, delle tecniche di assemblaggio, delle norme tecniche e delle leggi che insistono sulla materia in cui intende operare.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

PROGETTISTA

D.Lgs 50/2016, Art. 24. Progettazione interna e esterna alle amministrazione aggiudicatrici in materia di lavori pubblici:

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

PROGETTISTA

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

g) da raggruppamenti temporanei

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

DIREZIONE LAVORI

D.Lgs 50/2016, Art. 101. Direttore Lavori

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

DIREZIONE LAVORI

D.Lgs 50/2016, Art. 101. Direttore Operativo

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

DIREZIONE LAVORI

D.Lgs 50/2016, Art. 101. Ispettori di Cantiere

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

DIRETTORE DI CANTIERE 1

Direttore di cantiere: E' delegato dall'impresa alla conduzione del cantiere.

Può coincidere con la figura del capocantiere (nel caso di piccoli cantieri) o essere un suo diretto superiore.

Ha poteri decisionali sia in materia di programmazione operativa sia di condotta esecutiva dei lavori.

Può essere assistito da un preposto o assistente, con funzioni esecutive di affiancamento e di sostituzione del direttore tecnico di cantiere.

Ha la responsabilità della **sicurezza** dei lavoratori in cantiere.

I compiti del direttore tecnico di cantiere riguardano:

- l'organizzazione del cantiere, l'impiego di mezzi d'opera, la realizzazione delle opere provvisionali;
- l'adozione dei mezzi richiesti dalle norme o suggeriti dalla pratica per evitare danni ai lavoratori o ai terzi, rispetto della normativa antinfortunistica;
- la guida e sorveglianza delle maestranze il controllo delle fedele esecuzione del progetto e dell'osservanza delle prescrizioni impartite dal direttore dei lavori ai lavoratori dell'impresa e alle ditte subappaltatrici;
- il controllo dei materiali
- l'adozione di ogni accorgimento affinché l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente, funzionalmente ed esteticamente accettabile e collaudabile;
- la contabilità dei lavori.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

DIRETTORE DI CANTIERE 2

Nel caso la figura coincida con quella del capocantiere, si aggiungono:

- assicurare che le strutture igienico sanitarie, i locali di servizio, le attrezzature, i macchinari, i mezzi d'opera comuni alle imprese siano tenuti integri e in buono stato;
- procedere all'aggiornamento del programma dei lavori;
- curare che la documentazione necessaria alla costruzione sia tempestivamente trasmessa ai responsabili delle singole squadre;
- compilare il giornale di cantiere e provvedere che sia vistato dal direttore dei lavori;
- compilare lo stato di avanzamento lavori;
- conservare e aggiornare tutta la documentazione di cantiere.

Capo cantiere: è la figura che coordina le maestranze in un cantiere.

Può essere un operaio di quarto livello o un geometra o un ingegnere architetto o agronomo. Tra gli altri compiti: gestisce gli operai; gestisce gli approvvigionamenti; verifica il corretto avanzamento del cantiere come da progetto; controlla il materiale in entrata ed in uscita dal cantiere; verifica il rispetto delle norme di sicurezza; si coordina con il direttore del cantiere al fine di reperire informazioni utile alla compilazione dello stato di Avanzamento dei Lavori (SAL); interagisce con il direttore dei lavori al fine di garantire la buona esecuzione dei lavori.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

SICUREZZA CANTIERE D.Lgs 81/2008

Art. 89, c. 1, lett. e): coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per la progettazione**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

Art. 89, c. 1, lett. f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese.

Art. 2, c. 1, lett. f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

SICUREZZA CANTIERE D.Lgs 81/2008

Art. 2, c. 1, lett. g) addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla **lett. l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Art. 2, c. 1, lett e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Art. 2, c. 1, lett. i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

SICUREZZA CANTIERE – CSP 1

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

(lettera così modificata dall'art. 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

(lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

SICUREZZA CANTIERE CSP 2

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 177 del 2012)

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

SICUREZZA CANTIERE CSE 1

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
(comma così modificato dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**) di cui all'Art. 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (**POS**), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a **migliorare la sicurezza** in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi **POS**;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la **cooperazione** ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il **coordinamento** tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

SICUREZZA CANTIERE CSE 2

e) **segnala** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) **sospende**, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
(comma così modificato dall'art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

RESPONSABILE SGA

E’ prevalentemente una figura interna all’azienda, anche se non mancano casi in cui viene individuato anche esternamente, quindi ricorrendo a consulenze.

E’ genericamente individuato come responsabile a 360° delle tematiche aziendali in materia di ambiente, con conoscenze ampie in termini normativi, logistici e comunicativi.

Responsabile delle tematiche ambientali, dalle strategie alla gestione dei processi.

Coordinamento delle procedure ambientali (normative)

Individuazione e rispetto degli obiettivi in termini ambientali

Gestione della comunicazione intra-aziendale

Controllo di tutti i settori/processi ad impatto ambientale e soprattutto dello smaltimento dei rifiuti

Controllo della sicurezza dei processi produttivi

Informazione e formazione in tema di sicurezza sul lavoro.

Conoscenza multifunzionali in materia ambientale

Aggiornamenti normativi

Capacità di perseguire gli obiettivi

Capacità di leadership

Capacità di gestione delle risorse umane e dei processi ambientali

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

TECNICO SGA

E’ una figura interna all’azienda. Il suo ruolo è diverso a seconda delle caratteristiche dell’azienda stessa.

E’ un dipendente tecnico che cura un determinato aspetto del processo produttivo.

Normalmente ha una poche conoscenze specifiche e si occupa di un singolo aspetto.
Può trattarsi di aspetti tecnici come ad esempio i processi biologici o aspetti normativi come la conoscenza delle novità legislative in materia di smaltimento dei rifiuti.

Gestire i metodi di produzione biologica

Verificare il sistema di sicurezza

Verificare il rispetto della normativa

Conoscenze tecniche di alcuni processi in materia ambientale.

Conoscenze normative e aggiornamento.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

PROVINCIA/CITTA' METROLITANA

- redigono ed approvano i Piani provinciali di bonifica delle aree inquinate;
- istituiscono e tengono aggiornata l'anagrafe provinciale dei siti da bonificare
- controllano e verificano gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati e dell'eventuale monitoraggio a essi conseguenti. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate avvalendosi di ARPA;
- certificano l'avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (certificazione finale);
- svolgono funzioni amministrative in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non espressamente attribuite ai Comuni da leggi statali e regionali e non riservate dalla legge stessa alla competenza della Regione.
- Le Conferenze regionali e provinciali costituiscono organi tecnici consultivi, alle quali è prevista la partecipazione di ARPA

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

ARPA

Nella gestione dei siti contaminati, la normativa di riferimento (Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) attribuisce ad ARPA specifiche competenze nelle fasi:

- procedurali, operative e amministrative (Art. 242);
- di ordinanza (Art. 244);
- di controllo (Art. 248).

L'Art. 242 (procedure operative ed amministrative) individua in ARPA un supporto alle Provincie nelle indagini e nelle attività istruttorie, "*le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia che si avvale della competenza tecnica dell´Arpa e si coordina con le altre amministrazioni*".

Secondo l'Art. 244 (ordinanze) ARPA è individuata come Pubblica Amministrazione, la quale se durante la propria attività riscontra livelli di contaminazione superiori alle CSC, deve darne comunicazione a Regione, Provincia e Comune competenti. La Provincia, ricevuta la comunicazione da ARPA, indaga per identificare il responsabile e lo diffida con ordinanza motivata a provvedere ai sensi del presente titolo.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

ARPA Regionale

La Provincia/CM delega ARPA per eseguire i controlli e, se espressamente dichiarato nell'ordinanza, anche alla verifica del rispetto di quest'ultima.

Ad ARPA vengono inviati tutti i documenti quali il Piano di Caratterizzazione, l'Analisi di Rischio, il Progetto Operativo di Bonifica, il Piano di Monitoraggio, ecc, per i controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati in Conferenza di Servizio (Art. 248 controlli).

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato, sono accertati dalla Provincia/CM mediante certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA.

La Provincia/CM delega ARPA per eseguire i controlli e, se espressamente dichiarato nell'ordinanza, anche alla verifica del rispetto di quest'ultima.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

NOE: Nucleo Operativo dei Carabinieri

Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.), nasce con L. 8/7/1986 n. 349, Art. 8, c. 4, come: *Il comparto di specialità, istituito per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti in materia ambientale*, ed è stato costituito il 1° dicembre 1986 con decreto dei Ministri dell'Ambiente e della Difesa, è posto alla "**dipendenza funzionale**" del Ministro dell'Ambiente "**per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente**".

E' costituito da personale particolarmente addestrato, che ha frequentato, tra l'altro, un corso di "**Legislazione e cultura dell'ambiente**". Il comandante e alcuni sottufficiali inoltre hanno seguito un "corso di aggiornamento tecnico in geologia, mineralogia, cartografia e topografia" tenuto da tecnici del Servizio Geologico. Sono stati infine pianificati altri corsi per una più specifica preparazione per settori di intervento.

Il reparto ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale ed ha conseguito, già nei primi anni di attività, risultati che stanno a dimostrare credibilità, reattività operativa e concretezza.

Il N.O.E. ha svolto complessi accertamenti per fornire i dati di fatto indispensabili a determinare gli interventi di competenza dei Ministero nel caso di lavori che hanno comportato, o che potrebbero comportare, alterazioni all'ambiente; individuato i responsabili di inquinamenti (con conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria); perseguito penalmente i più gravi danni ambientali accertati.

Nel 2001 con L. 23.03.2001 n. 93, Art.17, hanno assunto la denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Decreto Pisanu del 28.04.2006 - Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

COMUNI - REGIONI

Comuni: approvano i progetti di bonifica e aggiornano il P.R.G.C. ed il Certificato di Destinazione Urbanistica.

Per l'espletamento delle funzioni di competenza è previsto che i Comuni si avvalgano di ARPA.

Regione

- redige ed approva il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti comprensivo della programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate;
- eroga contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento degli interventi inseriti nel Piano Regionale dei Rifiuti relativo alla bonifica delle aree inquinate;
- adotta direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per le attività di controllo.

Ing. Claudio Mattalia

LEZIONE n. 9

SINDACI E ORDINANZE

- il campo di intervento del sindaco e conseguenti responsabilità, coinvolge più materie, non sempre organicamente collegate tra di loro da un punto di vista normativo, ma di fatto intimamente connesse, basti pensare alle interazioni tra salubrità dell'ambiente e tutela della salute pubblica, inquinamento delle acque, emissioni in atmosfera e problemi climatici
- Nella materia ambientale il sindaco è chiamato ad emettere delle ordinanze, che, secondo le circostanze, possono essere contingibili e urgenti, oppure ordinarie. Sono contingibili le ordinanze che trovano origine da un evento di carattere accidentale ed eccezionale, né previsto né prevedibile, a carattere temporaneo, cosicché esse vengono emesse in situazioni di pericolo imminente. Sono urgenti i provvedimenti che mirano a soddisfare un'esigenza che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento giuridico, secondo il principio "necessitas non habet legem". In tali situazioni le ordinanze devono indicare un termine finale per la loro applicazione, in considerazione del carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento. L'ordinanza deve essere inoltre motivata, dovendo contenere tutti gli elementi necessari per far constare la contingibilità, l'urgenza e l'interesse pubblico che ne hanno resa necessaria l'emanazione. Sono ordinarie in tutti gli altri casi.
- Oltre all'adozione di ordinanze, i poteri doveri del sindaco in campo ambientale si manifestano attraverso attività di intervento, di concessione/autorizzazione e di adozione dei regolamenti (9) per l'attuazione della disciplina statale e regionale (ad esempio art. 21 D.Lgs. 22/97; art. 6 L. 447/95).

Ing. Claudio Mattalia